COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. Provvedimenti.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente in videoconferenza
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Presente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Presente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Assente giust.
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita il Ragioniere Silvio Moresco a relazionare sull'argomento;

Richiamato l'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del 30 giugno 2021 è stato approvato il regolamento comunale che disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, ricoprendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Visto l'art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti sia della determinazione delle tariffe.

Richiamata la deliberazione n. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI , ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al MTR e ha individuato nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano economico finanziario.

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per l'anno 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Richiamata la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Considerato che:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune di Mantà, a tal fine, aderisce al Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.) – con sede al Alba in P.zza Risorgimento n. 1 , costituito tra 55 comuni per le funzioni di governo in tema di gestione dei rifiuti;

Richiamato l'art 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 che in sintesi prevede:

- i gestori predispongano ed inoltrino all'Ente territorialmente competente il Piano Economico Finanziario (di seguito anche "PEF"), corredato di una relazione di veridicità attestante la corrispondenza dei valori inseriti nella modulistica con i valori contabili desumibili dalla documentazione contabile ai sensi di legge;
- l'Ente territorialmente competente (di seguito anche "ETC") valuti la coerenza, la completezza e congruità dei PEF attraverso una procedura di validazione, assuma le determinazioni pertinenti ed inoltri i PEF ad ARERA;
- ARERA svolga la procedura di approvazione;
- nelle more di approvazione dei PEF da parte di ARERA, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC.

Considerato che nella Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello

territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002.

Visto che nella nostra realtà il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal CO.A.B.SE.R. (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati; il CO.A.B.SE.R. costituisce quindi l'Ente Territorialmente competente. Ciascun Comune, in quanto considerato gestore del rapporto con gli utenti per la gestione della bollettazione e dell'articolazione tariffaria, nonché eventualmente per servizi di igiene urbana svolti con proprie risorse invia al CO.A.B.SE.R. i dati a consuntivo dei costi e delle entrate di competenza. Il CO.A.B.SE.R. verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano, adotta il provvedimento di validazione del PEF per ciascuno dei Comuni consorziati. Ciascun comune, preso atto del PEF validato dal CO.A.B.SE.R., trasmette lo stesso al E.T.C. competente (CO.A.B.SE.R.) che provvederà al successivo inoltro all'ARERA per la sua approvazione.

Dato atto che l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la facoltà per i comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e la possibilità di ripartire in tre anni a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

Viste:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2020, con la quale l'Ente ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/11/2020 ad oggetto: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2020, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. Provvedimenti.

Dato atto che il Ministero dell'Economie e delle Finanze, ha ritenuto possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'art.107, comma 5. del D.L. n.18/2020 con l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n.34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020; analoga apertura è stata riconosciuta anche nella risposta a un' interrogazione parlamentare (Question time VI Finanze della Camera dei Deputati n.5-05083).

Il Comune di Montà ha considerato opportuno l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio tra il PEF 2020 ed il PEF 2019 di euro 7.192,76, evitando di fatto la ripartizione di tale scostamento nell'elaborazione dei PEF per gli anni 2021-2023, consentendo conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle sopracitate annualità.

Considerando che per la predisposizione del PEF anno 2021, sono stati utilizzati i dati a consuntivo dell'esercizio anno 2019.

Richiamato nostro Prot. 3197 del 28.04.2021, con il quale il CO.A.B.SE.R., in qualità di Ente Territoriale Competente ed avvalendosi della consulenza della società UTILITEAM di Milano, specializzata nell'assistenza alla preparazione della documentazione in materia regolata da ARERA, ha trasmesso il Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2021, determinato ai sensi della citata Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 22.04.2021.

Constatato che l'importo del PEF secondo MTR ARERA di cui alla Deliberazione 443/2019/RIF da approvare è da considerarsi al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.

Non essendo pervenute indicazioni dal CO.A.B.SE.R. circa variazioni nei quantitativi e nelle tipologie di rifiuti conferiti al sistema in conseguenza delle importanti e sostanziali modifiche al D. Lgs. N.152/2006 introdotte dal D.Lgs. n.116/2020, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti e con particolare riferimento alla realtà socio-economica del Comune, si ritiene di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche.

Dato atto che, in relazione a quanto precede, risulta necessario ed opportuno:

- prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 22.04.2021 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. – ARERA per l'anno 2021, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in € 531.959,00, suddiviso in € 251.026,00 di componenti di costo variabile e € 280.932,00 di componenti di costo fisso.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese, nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario, relativo alla Tassa sui Rifiuti – TARI 2021, ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif, predisposto e trasmesso dal CO.A.B.SE.R. quale Ente Territoriale Competente, a seguito delle valutazioni e determinazioni del caso e validato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 22.04.2021, che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di dare atto che il totale dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario CO.A.B.SE.R. – ARERA per l'anno 2021, predisposto secondo le modalità indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti, è stato determinato in € 531.959,00, suddiviso in € 251.026,00 di componenti di costo variabile e € 280.932,00 di componenti di costo fisso.

3) Di prendere atto che l'importo del PEF secondo MTR ARERA di cui alla Deliberazione 443/2019/RIF da approvare è da considerarsi al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020.

4) Di continuare ad attribuire il 78% dei costi alle utenze domestiche ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti.

5) Di prendere atto che la differenza in eccesso tra il PEF 2020 ed il PEF 2019 di € 7.192,76 è stato finanziato con l'utilizzo del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020.

6) Di trasmettere il presente provvedimento all' Ente Territoriale Competente - CO.A.B.SE.R – per inoltro, con la documentazione prevista dalla normativa vigente, all'ARERA per la sua approvazione.

7) Di dare atto che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

8) Di dare atto che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI MONTA'
Provincia di Cuneo

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 della deliberazione 443/2019/RIF. Provvedimenti.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole

Li, 23/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
_____	_____
Andrea Cauda	Dott. Fausto Sapetti

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20 luglio 2021 al 04 agosto 2021 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. (**N° 302** Reg. Pubblicazioni)

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Dott. Fausto Sapetti

==========

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

[x] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
[ ] E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 20 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

Dott. Fausto Sapetti